



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 25 del 07 dicembre 2009

OGGETTO: Ditta SIFA S.c.p.a. – Viale Sansovino, 7 – 30171 Mestre – Venezia. Attuazione Accordo di Programma del 31 Marzo 2008 – Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato I del D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 – Vasca “Nord” (vasche A1, A2, B, C) per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in area 23 ha a Porto Marghera - Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato con D.P.C.M. in data 2.12.2005, 22.12.2006 e 23.11.2007 a tutto il 31 dicembre 2008.

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Segretario Regionale all'Ambiente e ai Lavori Pubblici, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione.

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18.02.2005, n. 3520 del 2.05.2006, n. 3569 del 5.03.2007, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3716 del 18.11.2008.

VISTO il proprio Decreto n. 4 del 10 Marzo 2009, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'allestimento delle vasche di stoccaggio provvisorio di rifiuti nella porzione ad est dell'area 23 ha a Porto Marghera, presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia e, contestualmente, veniva autorizzata la realizzazione di tale opera.

CONSIDERATO che al punto 5 del Decreto Commissariale n. 4/2009, veniva stabilito:

“Di rinviare a successivo provvedimento il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale finalizzata alla gestione dell'impianto di cui trattasi, per cui SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, ai sensi dell'Art. 4 dell'Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto in data 31.03.2008, dovrà presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.”

CONSIDERATO, altresì, che in data 28 Settembre 2009 sono stati conclusi i lavori relativi a un primo stralcio funzionale dell'impianto sopra citato, denominato Vasca "Nord" (Vasche A1, A2, B, C di progetto) e in data 1 Ottobre 2009 è stato redatto il Certificato di Ultimazione Lavori Parziale, interventi ritenuti urgenti al fine di dare avvio ai lavori di scavo dei canali Industriali Sud ed Ovest e di altri interventi compresi nell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

CONSIDERATO che in data 5 Ottobre 2009, SIFA S.c.p.a. ha presentato l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ex Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), relativa all'intero impianto di cui trattasi.

VISTO il verbale di verifica dell'esistenza delle condizioni per la consegna anticipata, redatto in data 8 Ottobre 2009 dal Collaudatore, il quale ha dichiarato, contestualmente, che nulla osta alla consegna parziale della Vasca "Nord", composta dalle vasche A1, A2, B, C e con essa la viabilità associata e la piattaforma di pesatura.

CONSIDERATO che non si è dato luogo alle pubblicazioni relative alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata da SIFA S.c.p.a di cui trattasi, in quanto l'informazione al pubblico, relativamente all'impianto in oggetto, è già stata ampiamente fornita nell'ambito dell'Agenda 21.

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 12 Ottobre 2009, con il quale sono state prescritte alcune integrazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo.

CONSIDERATO che in data 12 Ottobre 2009 è stato comunicato a SIFA S.c.p.a. l'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA.

VISTO il verbale di consegna anticipata parziale, alla Regione del Veneto, delle vasche di deposito preliminare di cui trattasi, trasmesso dal Magistrato alle Acque di Venezia con nota n. 12022 del 26 Ottobre 2009;

VISTA la documentazione integrativa relativa alla domanda di AIA, presentata da SIFA S.c.p.a. in data 16 Novembre 2009 prot 346/09, con la quale, fra l'altro, viene indicato il proprio socio Alles quale gestore delle vasche in oggetto.

VISTO il certificato di ultimazione parziale (aree esterne la vasca Nord e viabilità connessa) in data 16 Novembre 2009;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo integrato secondo le prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico, presentato da Sifa S.c.p.a. con la nota sopra citata.

VISTO il parere favorevole di ARPAV su tale documento, espresso con nota n. 148658/09/VA del 24 Novembre 2009.

VISTO il verbale di consegna, alla Regione del Veneto, della banchina prospiciente l'area 23 ha, sottoscritto in data 30 Novembre 2009 dall'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO il verbale di consegna in data 4 Dicembre 2009, dalla Regione del Veneto a SIFA S.c.p.a., delle seguenti opere e infrastrutture:

- fascia di area demaniale e di sponda antistante l'area di cui trattasi, marginata ai fini

della messa in sicurezza ambientale, da utilizzare per l'attività di scarico da pontone dei fanghi di escavo da trasferire nella retrostante area attrezzata;

- vasche di stoccaggio provvisorio;
- viabilità annessa;
- vasca lavaggio ruote;
- pesa;

DECRETA

1. di rilasciare, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e ss.mm.i.i., alla ditta SIFA S.c.p.a., con sede legale a Mestre – Venezia, Viale Sansovino, 7 – 30171 Mestre - Venezia, per un periodo di 30 mesi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla gestione del primo stralcio funzionale dell'impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ubicato in area 23 ha a Marghera – Venezia, denominato Vasca "Nord" (vasche A1, A2, B, C);
2. i rifiuti conferibili e gestibili nell'impianto di cui al punto 1 sono i seguenti:
 - fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose – CER 17 05 05*;
 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* - CER 17 05 06;
 - terra e rocce contenenti sostanze pericolose - CER 17 05 03*;
 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* - CER 17 05 04;
 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose – CER 19 13 01*;
 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01* - CER 19 13 02;
 - fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose – CER 19 13 03*;
 - fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03* - CER 19 13 04;
 - fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose – CER 19 13 05*;
 - fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05* - CER 19 13 06;
3. il volume complessivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi conferibile all'impianto di cui al punto 1 è così definito:
 - 40.000 mc di rifiuti speciali classificati pericolosi;
 - 54.000 mc di rifiuti speciali classificati non pericolosi.
4. fatta salva la priorità da accordarsi al conferimento dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e verificata la disponibilità volumetrica, nell'impianto di cui al punto 1

sono conferibili 20.000 mc dei rifiuti speciali, derivanti dalla pulizia dei bacini di accumulo esistenti in ingresso all'impianto di depurazione di Fusina, gestito da Veritas, identificati dai seguenti codici CER:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – CER 19 08 05;
 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose – CER 19 08 11*;
 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce CER 19 08 11* - CER 19 08 12;
 - fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali – CER 19 08 13*;
 - fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* - CER 19 08 14;
5. le operazioni di smaltimento, di cui all'allegato B alla parte IV, titoli I e II del D.Lgs. 152/2006, eseguibili presso l'impianto di cui al punto 1 sono le seguenti:
- a. D 13 Raggruppamento preliminare (miscelazione), prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12. Tale attività si sostanzia nella miscelazione dei rifiuti speciali che pervengono all'impianto, anche con differente tenore di umidità. Non deve essere effettuata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - b. D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14. Tale attività viene svolta mantenendo distinti i rifiuti speciali pericolosi (vasca C), dai rifiuti speciali non pericolosi (vasche A1, A2, B). Nella prima fase di gestione dell'area, la vasca A1 viene utilizzata per il confezionamento dei big bags da utilizzare per la costruzione degli argini di contenimento. Le aie di progetto vengono utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti che pervengono all'impianto e che avessero necessità di essere verificati. Al termine di tali attività, anche le aree citate saranno utilizzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.
6. per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 la ditta SIFA S.c.p.a. si avvarrà del proprio socio Alles S.p.a., con sede a Marghera – Venezia, Via della Pila, 119;
7. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, SIFA S.c.p.a. dovrà presentare alla Provincia di Venezia, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e, qualora dovute, le garanzie finanziarie calcolate in conformità alla normativa vigente;
8. di trasmettere copia del presente Decreto alla Società SIFA S.c.p.a., al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, al Comune di Venezia, per quanto di competenza.

Venezia,

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Casarin